

ORDINANZA MUNICIPALE

Atti contrari alla morale e alla decenza

Il Municipio di Maggia

Il Municipio di Maggia, visti e richiamati gli articoli 106, 107, 145 e 192 della Legge Organica Comunale LOC, l'articolo 53 del Regolamento Comunale, nonché qualsiasi altra norma applicabile al caso, ordina:

Articolo 1

Su tutto il territorio del Comune di Maggia sono vietati gli atti contrari alla convenienza morale o che siano in contrasto con la pubblica decenza.

Sulle vie, sulle piazze, nei locali aperti al pubblico è vietato l'abbigliamento con scritte o segni offensivi o che facciano supporre manifesto risentimento.

Su tutto il territorio comunale, ad eccezione dei luoghi espressamente riservati, come pure sui sedimi privati aperti alla vista dalla pubblica via, è vietato esporsi nudi.

In particolare, è vietato mostrarsi nudi nelle zone riservate al bagno di tutto il territorio comunale.

Articolo 2

Il non rispetto della presente ordinanza è punito con una multa da CHF 100.-- a CHF 1'000.--.

Sono pure applicabili le norme di Polizia indicate dagli articoli 145 e seguenti della Legge Organica Comunale LOC del 10 marzo 1987.

Articolo 3

La presente Ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'albo comunale dal 26.09 al 25.10.2022.

Contro la presente Ordinanza è dato diritto di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Andrea Sartori



Il Segretario:
Luca Invernizzi

Maggia, 22.09.2022